




Vitalizio	LIG 23 II; 21 I lett. d, 36 lett. b LIFD 22 III; 33 I lett. b
-----------	--

1. IL VITALIZIO AI SENSI DEGLI ART. 521-529 CO

Con il contratto di vitalizio il costituente si obbliga a trasferire al debitore una sostanza o singoli beni e questo a procacciargli il mantenimento e l'assistenza vita sua durante. Il costituente entra a far parte della comunione domestica del debitore del vitalizio, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nella quale ha sino allora vissuto. Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente e in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.



2. TRATTAMENTO FISCALE

2.1 Costituente del vitalizio

2.1.1 Reddito

Le singole prestazioni in natura del debitore (alloggio, vitto, abbigliamento, ecc.) rappresentano per il costituente reddito imponibile. In linea di principio le prestazioni sono da valutare secondo l'importo che il costituente avrebbe dovuto pagare altrove a parità di condizioni (valore di mercato).

Per la valutazione ci si basa sul promemoria attuale in quel momento N 2 della AFC (valutazione di vitto e alloggio di lavoratori dipendenti¹). I rispettivi valori sono imponibili al 40% (LIG 23 II resp. LIFD 22 III). Questa regolamentazione corrisponde a quella dell'imposizione delle rendite vitalizie.

2.1.2 Sostanza

Nel caso del diritto alla cura resp. all'assistenza e all'alloggio, diritto che sta alla base del contratto di vitalizio, trattasi di un diritto non riscattabile a prestazioni periodiche. I diritti originari (non riscattabili) a prestazioni periodiche non soggiacciono all'imposta sulla sostanza, in quanto il loro valore si esaurisce nel diritto alle singole prestazioni periodiche.

¹ <http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/rundschreiben/2-030-D-2006-d-Beilage5.pdf>

2.2 Debitore del vitalizio

2.2.1 Reddito

L'utile dalla sostanza ricevuta dal costituente è reddito imponibile per il debitore del vitalizio.

Il 40% delle prestazioni in natura fornite può essere detratto dalle entrate imponibili. Il valore del vitto e alloggio si commisura ai **costi sostenuti dal contribuente**. I costi da lui sostenuti vengono valutati all'80% del valore di mercato (giusta promemoria N 2).

2.2.2 Sostanza

Il debitore del vitalizio deve pagare le imposte sulla sostanza ricevuta dal costituente.

Il diritto originario alla rendita si esaurisce nel diritto alle singole prestazioni periodiche e non sottostà all'imposta sulla sostanza (cfr. sopra, cif. 2.1.2); di conseguenza non può essere dedotto alcun debito originario di rendita.

3. ESEMPIO

La Signora Maier (vedova, costituente del vitalizio) trasferisce a sua figlia Annina (debitrice del vitalizio) la casa unifamiliare in proprietà esclusiva. A titolo di controprestazione la figlia Annina si obbliga a garantire alla propria madre vita natural durante alloggio, vitto, cura e assistenza nonché mantenimento.

Costituente del vitalizio (madre)	Debitrice del vitalizio (figlia)
1. Reddito	1. Reddito
(N2 / 2007):	Dal reddito imponibile possono essere dedotti:
Vitto completo 7'740.–	80% del valore di mercato = costi assunti dalla contribuente; di cui il 40%
Alloggio 4'140.–	80% di 12'840.– = 10'272.–; di cui il 40% =
Abbigliamento ecc. 960.–	4'108.–
Totale 12'840.–	
Imponibile al 40% = 5'136.–	L'utile dalla sostanza ceduta, nel presente caso dalla casa unifamiliare (locazione propria), costituisce reddito imponibile.
2. Sostanza	2. Sostanza
Il diritto al vitalizio non costituisce parte integrante della sostanza imponibile della costituente.	La figlia deve pagare le imposte al 100% sulla casa unifamiliare.